

ORDINE DEL GIORNO

il Consiglio regionale della Lombardia, il 19 giugno 2007

PREMESSO CHE:

- l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione rappresenta una priorità dell'attuale fase istituzionale e politica del Paese;
 - perché è oggi prioritario dare attuazione al dettato Costituzionale del 2001 dopo una legislatura di colpevole ritardo;
 - perché l'attuazione del Federalismo fiscale rappresenta la chiave di volta dell'ammodernamento istituzionale della Repubblica e un elemento imprescindibile di razionalizzazione e responsabilizzazione della gestione della cosa pubblica e della qualificazione della spesa rispetto al territorio;
- con la riforma del Titolo V e la riscrittura dell'articolo 119 il legislatore Costituente in aderenza all'aspettativa di un profondo rinnovamento della Repubblica e di una consapevole responsabilizzazione del territorio e delle sue comunità ha affermato:
" I Comuni, Le province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, dispongono di compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite,
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni. Lo Stato destina risorse aggiuntive, ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato, Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti";
- La stesura dell'articolo 119 della Costituzione rappresenta l'autentico manifesto della Repubblica federale, un federalismo articolato armoniosamente sulle potestà legislative (Stato e Regioni) e su quelle amministrative (Comuni e Città metropolitane e Province) degli enti costituzionali;
- la Regione Lombardia nell'Intesa Interistituzionale della Lombardia sui Principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica del Sistema Lombardia, sottoscritto, l'11 febbraio 2005, dalla Regione, l'Unione delle Province Lombarde, A.N.C.I Lombardia, U.N.C.E.M. Lombardia riteneva principi fondamentali:
 - la lealtà istituzionale tra tutti i livelli di governo;
 - l'assegnazione delle competenze al livello di governo che più efficacemente può garantire l'espletamento, sia in termini di costi che di soddisfacimento della collettività;
 - il concorso di tutte le pubbliche amministrazioni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, incentivazione dei comportamenti virtuosi;

- principio di correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate;
- trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa;
- sufficienza delle risorse finanziarie ai fini dell'esercizio delle competenze e assicurazione del finanziamento dei livelli essenziali di prestazioni;
- obbligo per la Regione, nell'esercizio delle proprie competenze legislative, di garantire l'autonomia degli enti locali e salvaguardare l'equilibrio finanziario;
- valorizzazione e responsabilizzazione del ruolo delle Comunità montane e delle altre forme associative;
- adozione, da parte di tutti i livelli di governo, di sistemi contabili uniformi;
- adeguamento ai principi contenuti nella Statuto dei diritti del contribuente;
- contenenza e responsabilità nell'imposizione di tributi propri;
- omogeneità dei tributi locali e regionali;
- limitazione dei casi di doppia imposizione sulla medesima base imponibile;
- principio di territorialità e neutralità dell'imposizione;
- attuazione del principio di sussidiarietà fiscale da parte del livello di governo regionale;
- utilizzo del sistema fiscale per il potenziamento del sistema regionale di welfare;
- assegnazione di risorse aggiuntive ed effettuazione di interventi speciali solo per determinate finalità e per scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni;
- adeguatezza ed efficienza dimensionale;
- perequazione;

PER QUANTO PREMESSO IL CONSIGLIO IMPEGNA
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA SUA GIUNTA:

- ad adottare l'intesa Interistituzionale sottoscritta dalla Regione dall'ANCI Lombardia, dall'UPL, dall'UNCHEM Lombardia, l'11 febbraio 2005, secondo le linee sopra indicate, come testo base per la trattativa con il Governo in materia di attuazione del federalismo fiscale;

- a intraprendere le necessarie iniziative per far sì che la legge delega per l'attuazione del federalismo fiscale sia basata sui seguenti principi: le regole stabili di coordinamento della finanza di Stato, Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane in relazione ai vincoli posti dall'Unione Europea e dai trattati internazionali, nonché l'armonizzazione dei bilanci pubblici e del sistema tributario; i tributi propri delle Regioni, dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane ed i caratteri dell'autonomia tributaria di Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane; la distribuzione dei poteri legislativi tra Stato e Regioni in materia di tributi locali; le regole di assegnazione delle risorse finanziarie statali e regionali a Regioni e enti locali; la disciplina dei fondi perequativi assegnati a Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane, le aliquote di compartecipazione al gettito dai tributi erariali che alimentano tali fondi; i criteri di determinazione delle aliquote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali; le iniziative speciali per il perseguimento delle Finalità di cui all'Articolo 119, quinto comma, della Costituzione a favore dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni; la disciplina per gli scostamenti dagli obiettivi comunitari e gli interventi correttivi da attivare.

La parte finale, proposta dal centrosinistra e ripreso letteralmente dalla mozione dei parlamentari dell'Ulivo della Lombardia non è passato.